



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni della Provincia di Taranto (TA) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025, convocata con ordinanza n. 27/2025;

ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei

controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di *"rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie"* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, *"le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di*

commissione della violazione”.

2. La Sezione delle Autonomie approvava la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2020 con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021; con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2021 e con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell’11 gennaio 2024 le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle ultime tre annualità è stata inserita anche un’appendice dedicata ai controlli interni rispetto all’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l’anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all’emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà *“di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”.*

Recentemente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito in tema di controlli interni: *“Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l’osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e*

la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente".

3. La Provincia di Taranto (TA) registrava una popolazione al 1° gennaio 2025 di 550.046 abitanti (dato ISTAT).

In conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, la Provincia di Taranto trasmetteva alla Sezione le relazioni-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2020-2023.

La Sezione ha avviato una prima istruttoria sull'annualità 2020, con l'inoltro di richiesta istruttoria del 19 luglio 2022, alla quale la Provincia di Taranto dava riscontro con nota del 16 settembre 2022.

Ad una nuova richiesta istruttoria del 9 giugno 2025 sul funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, è pervenuto in risposta il riscontro istruttorio della Provincia con nota del 28 luglio 2025.

Premesso quanto sopra, restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata a questa Sezione nell'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

1) L'attività reportistica nei controlli interni

Dalla disamina della documentazione acquisita in atti emerge lo svolgimento di verifiche infrannuali nell'ambito delle diverse tipologie di controllo, con talune criticità emerse soprattutto nell'ambito dei controlli di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

Per quanto concerne l'attività reportistica periodica e infrannuale, a comprova dei controlli svolti, il **Regolamento sul sistema dei controlli interni**, approvato dalla Provincia di Taranto con deliberazione n. 54/2017, prevede che siano elaborati:

- n. 4 report (trimestrali) per il "*controllo successivo di regolarità amministrativa*" (art. 7, comma n. 8);
- n. 2 report (semestrali) per il "*controllo di gestione*" (art. 12, comma n.1);
- n. 2 report (semestrali) per il "*controllo strategico*" (art. 19, comma n. 1);
- n. 1 report (annuale) per il "*controllo sulla qualità dei servizi*" (art. 25, comma n. 8).

Nulla è previsto dal Regolamento sui controlli interni rispetto al controllo *“sugli equilibri finanziari”* e al controllo *“sugli organismi partecipati”*.

Sulla base dell'istruttoria svolta risulta che, con riguardo in particolare al periodo 2021-2023, la Provincia di Taranto ha prodotto i report previsti nell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Nei questionari trasmessi risultano prodotti report anche nel controllo sugli equilibri finanziari.

Non risultano prodotti report infrannuali nell'esercizio del controllo di gestione e del controllo strategico né risultano prodotti report nell'ambito del controllo sugli organismi partecipati.

Nessuna attività reportistica risulta essere stata svolta rispetto al controllo sulla qualità dei servizi, seppure prevista dal regolamento. A tale riguardo l'Ente riferisce che tale adempimento era di competenza del Nucleo di Controllo Strategico, decaduto per scadenza naturale nel primo semestre dell'anno 2020. Poiché l'incarico non veniva rinnovato, la relativa attività reportistica non era riattivata nel triennio successivo.

La Sezione raccomanda all'Ente di attivare tutte le misure necessarie allo svolgimento dei controlli in maniera conforme alle disposizioni di regolamento, richiamando quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG, dove è stato evidenziato come la scarsa quantità di report impedisca all'Amministrazione di attuare prontamente azioni di autocorrezione.

2) Il Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario Generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *“sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*.

Il Regolamento sui controlli interni disciplina il controllo di regolarità

amministrativa e contabile agli artt. 5-7.

Nelle relazioni-questionario l'Ente riferisce di aver regolarmente effettuato i controlli preventivi su deliberazioni e determinazioni rispetto agli anni 2020-2023.

In sede istruttoria è stato chiesto di riferire in ordine all'organizzazione e alle modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, fornendo chiarimenti sulla tecnica di campionamento adoperata.

Nel riscontrare la richiesta istruttoria, l'Ente indica che tale controllo è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, che prevede una struttura interna appositamente organizzata e ad esso dedicata.

Secondo le previsioni regolamentari, partecipano a tale controllo il Segretario Generale, i Dirigenti (ciascuno per le proprie competenze come definite dal regolamento), il Nucleo Interno di Valutazione (NIV), il Nucleo di Controllo Strategico e l'Organo di Revisione dei Conti.

Le funzioni di coordinamento e raccordo tra le diverse attività di controllo sono affidate al Segretario Generale, che si avvale di un'apposita Struttura Interna di Staff dedicata al controllo e composta da sei dipendenti, appartenenti alle categorie C o D, uno per ciascun Settore dell'Ente. I componenti della struttura sono nominati dal Segretario Generale, previa consultazione con il Dirigente del Settore di appartenenza, sulla base delle professionalità e competenze richieste dalle specifiche attività di controllo. Il personale selezionato, pur continuando a svolgere le proprie mansioni all'interno dei rispettivi uffici, presta collaborazione alla Struttura di Staff per un massimo di sei ore settimanali. È prevista una rotazione ciclica del personale coinvolto, con un avvicendamento annuale tra i dipendenti individuati.

La Struttura Interna di Staff è supportata da un funzionario della Segreteria Generale, incaricato di svolgere le attività di raccordo tra il Segretario Generale e la Struttura stessa. Il funzionario provvede alla raccolta trimestrale degli elenchi degli atti prodotti da tutti i Settori, suddivisi per tipologia di provvedimento e corredati da indicazione dell'oggetto, degli importi, del numero e della data di ciascun atto. Il Segretario della Struttura Interna di Staff elabora i dati raccolti, effettuando i conteggi e l'istruttoria in base alla tipologia degli atti. Solo al termine di tale fase, procede all'individuazione del numero totale di atti da sottoporre a controllo, tramite sorteggio casuale.

Sulla base degli elenchi trimestrali trasmessi da tutti i Settori dell'Ente, i dati numerici e gli estremi identificativi di ciascun provvedimento vengono inseriti in un'applicazione informatica che effettua il sorteggio casuale di una quota degli atti da sottoporre a controllo.

È sottoposto a selezione il 20% del totale degli atti indicati nell'elenco trimestrale di ciascun Settore.

Le tipologie di provvedimenti soggette a controllo nella misura del 20% sono le seguenti:

- determinazioni dirigenziali a contrarre per importi superiori a € 1.000, relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi;
- determinazioni per il rilascio di autorizzazioni o concessioni;
- provvedimenti relativi a espropri;
- determinazioni di affidamento di lavori, forniture e servizi, anche in riferimento alle modalità di scelta del contraente ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari a persone fisiche, enti pubblici e privati;
- autorizzazioni in materia ambientale (es. discariche, emissioni atmosferiche, parchi fotovoltaici);
- altri atti e provvedimenti amministrativi con impatto diretto o indiretto sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (es. concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, transazioni, atti di liquidazione, compresi quelli relativi a contributi).

Inoltre, sono soggette a controllo nella loro totalità (100%) le seguenti categorie di atti:

- determinazioni di proroga, rinnovo e affidamenti diretti, anche per somma urgenza, per importi superiori a euro 10.000,00;
- contratti stipulati mediante scrittura privata;
- atti relativi al PNRR.

Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione di tutte le attività svolte dalla Struttura Interna di Staff e nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, seguendo l'intero *iter* procedurale del controllo e

provvedendo alla convocazione dello Staff mediante comunicazione formale per appositi incontri. Durante tali incontri si procede all'assegnazione degli atti da sottoporre a controllo, che vengono distribuiti equamente tra tutti i componenti dello Staff.

In ordine alla distribuzione degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa fra le quattro aree sensibili previste dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e le eventuali altre individuate dai Piani anticorruzione dell'Ente, la Provincia ha fornito le seguenti precisazioni: *“La suddivisione del carico di lavoro avviene in modo equilibrato, assicurando che il controllo non sia affidato a funzionari appartenenti al Settore o Servizio da cui provengono gli atti da esaminare, così da garantire imparzialità e indipendenza nella valutazione. L'attività di controllo svolta dalla Struttura Interna di Staff viene effettuata mediante l'utilizzo di apposita modulistica, costantemente revisionata, predisposta per l'esecuzione del controllo successivo di regolarità amministrativa in funzione delle diverse tipologie di atti. A tal fine, sono stati elaborati nove modelli di “check-list”, che costituiscono lo strumento operativo per la verifica e il controllo degli atti prodotti. Tali moduli sono allegati alla presente nota. Una volta completato il controllo sugli atti da parte dei componenti dello Staff, la documentazione viene consegnata manualmente e accompagnata da una nota trasmessa al Segretario Generale. Successivamente, viene inviato a ciascun Dirigente di Settore un report trimestrale, contenente i rilievi emersi nelle check-list, distinti per tipologia di atto sottoposto a controllo. Nel report trimestrale dei rilievi di settore, con riferimento alle osservazioni evidenziate, viene richiesta a tutti i Dirigenti una risposta scritta indirizzata al Segretario Generale, con l'indicazione del termine entro cui far pervenire il relativo riscontro. Raccolti tutti i riscontri da parte dei Dirigenti di Settore e dei RUP interessati, si procede alla redazione del Report Finale Trimestrale. Il Report Finale viene quindi trasmesso agli organi competenti: al Presidente della Provincia, a tutti i Consiglieri Provinciali, ai componenti del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e ai Revisori dei Conti. Infine, quale ultimo step dell'attività di controllo, il report è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente”.*

Sulla base dell'istruttoria svolta e tenuto conto di quanto riferito dalla Provincia di Taranto, la Sezione rileva che le modalità con le quali il controllo in esame è organizzato risultano adeguate e rispondenti a criteri di trasparenza ed imparzialità. Inoltre, dalla disamina dei referti trasmessi, in specie con riferimento

all'ultimo triennio, si evidenzia un corretto svolgimento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, conformemente alle norme regolamentari ed in linea con le linee organizzative del sistema di controllo interno.

Per quanto concerne la tecnica di campionamento degli atti, l'art. 147-bis, comma 2, del TUEL richiama le *"motivate tecniche di campionamento"* per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR), deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La circostanza che il controllo successivo di regolarità amministrativo e contabile non si estenda ai soli atti estratti a campione (nella misura del 20%), ma concerna anche determinate categorie di atti (nella misura del 100%), quali determinazioni di proroga, rinnovo e affidamenti diretti, anche per somma urgenza, per importi superiori a euro 10.000,00, contratti stipulati mediante scrittura privata, atti relativi al PNRR, induce la Sezione a ritenere adeguato il sistema di controllo, con la raccomandazione volta all'Ente di tenere conto, altresì, nell'individuazione degli atti da verificare, dei provvedimenti per i quali fossero emerse criticità e/o irregolarità nell'ambito dei pregressi controlli, sempre che possano risultare rilevanti nell'ambito di una procedura di campionamento su base statistico-probabilistica.

3) Il controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *"l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"*. L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *"realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa"*. Ai sensi dell'art.197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve essere svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter

verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

L'art. 198 del TUEL dispone che *"la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili"*; l'art. 198-bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

Il controllo di gestione della Provincia di Taranto è disciplinato dagli artt. 8-12 del Regolamento dei controlli interni del 2017.

Le disposizioni regolamentari prevedono che l'Ufficio del Controllo di Gestione fornisca il necessario supporto alle attività di controllo assegnate ad ogni singolo Dirigente in riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza di ciascun centro di costo, sulla base degli obiettivi e degli indicatori del P.E.G. Inoltre, secondo le norme regolamentari, le fasi operative del controllo di gestione sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009. Infine, le risultanze del controllo di gestione devono essere utilizzate anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della valutazione della performance individuale del Segretario Generale e dei Dirigenti. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il rendiconto annuale sulla performance contenente i risultati conseguiti dall'Amministrazione e che essa costituisce anche reportistica ai fini del controllo strategico.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di riferire sulle ragioni della mancata

trasmissione dei referti annuali del controllo di gestione ex art. 198-bis del TUEL riferiti agli anni 2020, 2022 e 2023 risultando trasmesso alla Sezione il solo referto sul controllo di gestione riferito all'anno 2021. Inoltre, si è domandato all'Ente di riferire in merito al mancato uso di indicatori di "attività/processo" e di "output", chiarendo i motivi per i quali tale controllo non sia in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento e la riprogrammazione degli obiettivi.

In riscontro alle richieste istruttorie, la Provincia di Taranto ha trasmesso alla Sezione i referti a consuntivo del controllo di gestione relativi agli anni 2022 e 2023, approvati rispettivamente con decreti del Presidente della Provincia n. 69 del 26 giugno 2023 e n. 38 del 29 maggio 2024. Per quanto concerne l'anno 2020, non risulta predisposto alcun referto considerato che l'Ente, nella memoria trasmessa, comunica che la relativa attività di controllo era stata affidata a soggetto esterno il cui incarico è nel frattempo cessato. L'Ente, infine, specifica che il controllo di gestione *"viene utilizzato con finalità annuale rendicontativa e per definire eventualmente nuove linee strategiche. Gli obiettivi assegnati annualmente sono muniti di propri indicatori e l'eventuale riprogrammazione è effettuata sulla base degli andamenti finanziari e organizzativi"*.

Nel prendere atto delle informazioni trasmesse dall'Ente, la Sezione riscontra talune carenze metodologiche nell'adempimento degli obblighi di referto.

L'art. 147, comma 2, lett. a) del TUEL dispone che con il controllo di gestione sia verificata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Quindi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, TUEL, nell'esercizio del controllo di gestione, l'ente è chiamato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi. Inoltre, secondo l'art. 197, commi 3 e 4, TUEL, il controllo di gestione deve essere svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Appare evidente, quindi, come le norme che disciplinano il controllo di

gestione richiamino profili di controllo diversi da quelli che caratterizzano la contabilità finanziaria, contenendo riferimenti ai costi e ai ricavi, ai risultati ottenuti in termini quantitativi e qualitativi, e ai centri di costo, che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per linea di prodotto e, ove possibile, per unità di prodotto (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 187/2024/VSGC).

I referti trasmessi dall'Ente risultano elaborati secondo una metodologia di analisi propria del controllo finanziario, piuttosto che del controllo di gestione nei termini sopra rappresentati.

Pertanto, nel ritenere parzialmente adeguato il controllo di gestione, la Sezione raccomanda alla Provincia di Taranto di svolgere il monitoraggio in conformità ai parametri metodologici indicati dalla normativa, nonché di dare piena attuazione alle disposizioni regolamentari di natura organizzativa, predisponendo e trasmettendo tempestivamente alla Sezione i referti annuali a consuntivo ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del TUEL.

4) Il controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *“rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico *“non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni”* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il processo di pianificazione strategica dell'Amministrazione avviene attraverso i seguenti strumenti (art. 14 del Regolamento sui controlli interni):

- Linee Programmatiche di Mandato, approvate all'inizio del mandato dal

Consiglio Provinciale, contenenti le linee d'indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel periodo del mandato;

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato annualmente dal Consiglio, contenente le linee d'indirizzo e le azioni strategiche, classificate in programmi e progetti, che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco di tre anni;
- Piano della Performance / Piano Generale di Sviluppo.

Nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente risultano, tra gli altri, pubblicati il Piano delle Performance e la Relazione sulla performance.

Le Relazioni sulla performance relative agli anni 2020-2023, redatte secondo le disposizioni del d.lgs. n.150/2009 (modificato dal d.lgs. n. 74/2017) e validate dal Nucleo Interno di Valutazione, danno conto degli obiettivi e dei risultati conseguiti e del regolare svolgimento del ciclo di gestione della performance; le Relazioni richiamano i presupposti documenti di programmazione approvati dall'Ente (Documento Unico di Programmazione e note di aggiornamento; Bilancio di Previsione; Piano Esecutivo di Gestione; Piano della Performance-Piano dettagliato degli Obiettivi).

Nelle Relazioni sulla Performance riferite agli anni 2021-2023, la percentuale (media) di obiettivi raggiunti in ciascuno degli anni considerati risulta molto elevata.

Nei questionari l'Ente riporta di avere adottato una deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi, ma la richiesta istruttoria concernente la trasmissione della deliberazione non ha ricevuto riscontro.

Le Relazioni esaminate non danno conto di eventuali aggiornamenti o rimodulazioni degli obiettivi strategici perseguiti nelle singole annualità, ad eccezione della Relazione sulla Performance riferita all'anno 2023 dove risulta richiamato il Decreto presidenziale n. 130 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento e modifica Sezione del Piano della Performance-Anno 2023 – PIAO 2023-2025*", con modifiche e aggiornamenti a taluni obiettivi strategici, preceduto dal decreto n. 86 del 10/08/2023.

La Provincia di Taranto non risulta avere svolto attività reportistica infrannuale secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento dei controlli interni

che attribuisce al Nucleo di Controllo Strategico il compito di elaborare *“rapporti semestrali, da sottoporre al Presidente e al Consiglio provinciale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, in conformità a quanto previsto dallo statuto”*.

Si evidenziano come criticità e carenze del controllo strategico svolto, in particolare: a) la mancata integrazione del controllo strategico con il controllo di gestione; b) il mancato uso delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica (controllo strategico relativo all'anno 2020); c) il mancato uso dell'indicatore di miglioramento della qualità dei servizi per l'intero triennio e di innovazione e sviluppo (controllo strategico anno 2021; d) la verifica, da parte dell'organo di indirizzo politico, dello stato d'attuazione dei programmi senza tenere conto anche dei parametri relativi al rispetto degli standard di qualità prefissati e all'impatto socioeconomico dei programmi; e) il mancato uso degli indicatori outcome/impatto, per l'elaborazione della sezione *“Valore pubblico”* del PIAO, riferibili alle misure relative a: Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030; Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere; Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione (controllo strategico anni 2022 e 2023).

Richiesto di riferire sulle criticità emerse dalla disamina dei questionari, l'Ente non ha fornito riscontro.

La Sezione prende atto del controllo svolto con le criticità e carenze evidenziate e raccomanda all'Ente di svolgere il controllo strategico in piena conformità alle norme del TUEL e alle disposizioni regolamentari.

5) Il controllo sugli equilibri finanziari

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Per quanto concerne il Regolamento sui controlli interni, il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato all'art. 20 che dispone: *"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente dei Servizi Finanziari e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione dei Conti, prevedendo il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Segretario Generale e dei Dirigenti dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme d'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati."*

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di trasmettere l'atto con cui il responsabile del Servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri e di riferire sulle modalità con le quali l'attività di indirizzo e/o coordinamento è stata svolta.

La Provincia di Taranto ha riscontrato la richiesta trasmettendo n. 6 atti (2 per ogni anno) del Responsabile del Servizio Finanziario con cui vengono fornite indicazioni per un adeguato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Quindi, nella memoria trasmessa l'Ente ha evidenziato come tale controllo sia costantemente e quotidianamente svolto su tutti gli atti che richiedono il parere di regolarità contabile o l'apposizione del visto di regolarità contabile nonché in sede di

approvazione dei seguenti atti, nell'ambito delle relazioni allegate agli stessi: bilancio di previsione; rendiconto di gestione; assestamento generale e verifica degli equilibri; bilancio consolidato; eventuale variazione generale di fine esercizio.

Inoltre, è stato domandato all'Ente di chiarire in che modo sia stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa.

L'Ente ha precisato che il programma dei pagamenti rientra nei controlli citati e *“le assegnazioni di cassa fatte ai diversi responsabili di settore garantiscono la compatibilità con le disponibilità. Nel caso di segnalazioni di insufficienza vengono effettuate le variazioni richieste. Questo Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e non utilizza le somme vincolate per il pagamento di altre spese”*.

Ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, si raccomanda una costante attenzione e un puntuale monitoraggio in materia.

6) Il controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, ai sensi del quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di dare evidenza di tutte le società ed organismi, anche non societari, partecipati, riferendo in ordine all'organizzazione del controllo sugli stessi (organi che esercitano il controllo, relativa organizzazione e organi a cui l'esito del controllo è rivolto) e fornendo ulteriori precisazioni e/o chiarimenti in ordine alle attività che l'amministrazione abbia intrapreso o intende intraprendere al fine di ristrutturare il sistema di controllo sugli organismi partecipati.

Rispetto alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 16 dicembre 2024 concernente *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre*

2023 ex art. 20, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione”, l’Ente ha segnalato: “questa Provincia, nel 2024 ha partecipato con acquisto di quota alla costituzione della società “Blu Gal” s.c.a.r.l.”. A tale riguardo, si evidenzia che la Sezione esprimeva parere parzialmente negativo, con Deliberazione n. 101/2024/PASP, reso ai sensi dell’art. 5 TUSP, in ordine alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 29/05/2024 relativa alla sottoscrizione e all’acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della “Blu – Gruppo d’azione locale del Salento società consortile a responsabilità limitata”.

Per i profili che rilevano in tale sede, dall’analisi della deliberazione C.P. n. 78/2024 e dei dati inseriti nel Portale Partecipazioni del MEF emerge che, alla data del 31/12/2023, la Provincia di Taranto risultava partecipare le seguenti società, come da tabella seguente:

Tabella n. 1- Portafoglio delle partecipazioni societarie della Provincia di Taranto

Partecipata	Quota di Partecipazione (%)	Tipo controllo	Stato di attività della partecipata
CTP S.p.A.	63,08	Società a controllo pubblico	Attiva
AGRI MERCATI S.c.a.r.l.	77,27	Nessuno	Inattiva Scioglimento senza liquidazione ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020
COSTA ORIENTALE S.c.a.r.l.	50	Nessuno	Scioglimento senza liquidazione ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020
TARANTO ISOLAVERDE S.p.A. in liquidazione	100	Nessuno	Soggetta a procedura concorsuale

Fonte: Deliberazione C.P. n. 78/2024.

Quindi, la Provincia di Taranto risulta partecipare la società CTP Consorzio Trasporto Pubblico S.p.A. di cui detiene la quota maggioritaria di azioni e su cui esercita il controllo. Inoltre, risulta avere una partecipazione maggioritaria anche in due società, la Agri Mercati S.c.a.r.l. e la Costa Orientale S.c.a.r.l. per le quali è stata richiesta la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020).

Con decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 20 maggio 2024 sono stati individuati gli enti e le società partecipate costituenti il Gruppo

Amministrazione Pubblica della Provincia di Taranto per l'esercizio 2023 e sono stati individuati gli organismi rilevanti ai fini dell'area di consolidamento per l'approvazione del bilancio consolidato.

Al 31/12/2023 il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) risulta costituito dalle seguenti società e organismi partecipati:

Tabella n. 2 – Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Taranto

Denominazione	Categoria	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione
CTP S.p.A.	Società controllata	Diretta	63,08%
Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale (ASI) di Taranto	Ente strumentale partecipato	Diretta	33,33
Fondazione Paolo Grassi Onlus	Fondazione	Diretta	14,44
Fondazione Taranto e la Magna Grecia - Agenzia Sviluppo Terra Jonica	Fondazione	Diretta	33,33

Fonte: Decreto P.P. n. 35/2024

L'elenco degli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Taranto oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato 2023 risulta costituito, sempre per l'esercizio 2023 e, secondo quanto deliberato con decreto n. 35/2024, dai seguenti organismi partecipati: a) Società C.T.P. s.p.a.; b) Consorzio ASI di Taranto.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di chiarire le modalità con le quali sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e i suoi organismi partecipati, fornendo documentazione attestante le verifiche svolte. È stato, inoltre, domandato di confermare che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. l), d.lgs. n. 118/2011) sia stata effettuata per tutti gli organismi detenuti dalla Provincia.

La Provincia ha riferito che *“non intrattiene rapporti gestionali con le poche società partecipate ed i controlli si basano prevalentemente sul monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare, ed esclusivamente, con la società Ctp spa nella quale questo Ente ha una posizione dominante con partecipazione al 67,08%”,* allegando le verifiche effettuate negli anni in riferimento per quanto riguarda il rapporto debiti-crediti con la predetta società.

Dalle certificazioni, riportanti la doppia asseverazione, emerge la mancata coincidenza tra i debiti e i crediti della società CTP S.p.A. e la Provincia di Taranto.

Infatti, la Provincia certifica un debito verso la società di euro 54.677,55 negli anni 2021 e 2023 mentre il credito della società viene valorizzato solo per l'anno 2022.

A tale riguardo l'Ente ha precisato in sede istruttoria che *"la conciliazione è in corso di definizione a seguito di interlocuzioni che sono state svolte nel tempo"*.

Nulla emerge agli atti in ordine alla doppia asseverazione debiti/crediti richiesta dalla normativa anche rispetto agli altri organismi partecipati, inclusi gli organismi non aventi forma societaria.

Quanto alla relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico, la Provincia di Taranto attesta che *"la società in questione, seppur richiesta, non ha predisposto ed inoltrato a questa Provincia il documento di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, commi 2 e 4 del Tusp"*.

In sede istruttoria è stato anche chiesto di riferire in merito alle ragioni sottese al mancato monitoraggio sugli adempimenti relativi a contratti di servizio. Sul punto l'Ente ha dichiarato che *"non ha contratti di servizio con le società partecipate"*.

Infine, l'Ente è stato invitato a relazionare sulla mancata elaborazione e applicazione di tutti gli indicatori di cui al punto 6.18 (questionario 2021) e punto 6.16 (dei questionari 2020, 2022 e 2023) e a trasmettere i report informativi periodici di cui si fa cenno al punto 6,14 del questionario 2020, al punto 6.13 del questionario 2023 e al punto 6.15 del questionario 2021.

La Provincia ha riscontrato la richiesta indicando, con riguardo alla società CTP S.p.A., che *"vengono elaborati gli indicatori che possono essere desunti dal bilancio della società partecipata. La società non è "in house" e non vi è un contratto di servizio; quindi, l'attenzione maggiore si riversa sugli aspetti attinenti agli equilibri finanziari. Al punto 6.13 del questionario 2023 e al punto 6.15 del questionario 2021 è stato indicato che non sono previsti report informativi. Per mero errore materiale al punto 6.13 del questionario 2022 è stato indicato "si" ma deve intendersi, come per gli altri questionari, che non sono previsti report informativi"*.

Sulla base dell'istruttoria svolta e dei riscontri forniti dalla Provincia di Taranto, la Sezione rileva importanti carenze nel controllo interno sulle società e sugli organismi partecipati.

Le partecipazioni della Provincia di Taranto nelle società così come negli organismi partecipati necessitano innanzitutto di un adeguato quadro regolamentare

che disciplini la costituzione e l'organizzazione della struttura interna dedicata al controllo e l'attività necessaria a garantire un controllo anche gestionale e sulla qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati.

Pur in assenza di specifiche previsioni regolamentari, le disposizioni dettate dal TUEL determinano di per sé l'obbligo per la Provincia di attivarsi per garantire il controllo sulle società partecipate. Ciò anche alla luce degli obblighi incombenti sulla Provincia in ragione della partecipazione maggioritaria nella CTP S.p.A. rispetto alla quale essa esercita il controllo.

Si aggiunga che quanto rappresentato dall'Ente nelle controdeduzioni trasmesse alla Sezione non risulta in linea con la **relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201/2022 della Provincia di Taranto**, recante *"Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, incentrata proprio sulla ricognizione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e da cui si evince la gestione dello stesso nel territorio provinciale da parte della CTP S.p.A. D'altra parte, il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi Co.Tra.P. opera per conto delle imprese consorziate nel territorio della Regione Puglia, per conto delle quali ha partecipato alle gare e ha sottoscritto i relativi contratti di servizio (art. 3 Statuto del Consorzio Co.Tr.A.P.).

Come specificato dallo stesso Ente nella relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201/2022 la partecipata CTP S.p.A. fornisce il servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Taranto, avendo tra l'altro approvato nel 2025 la Carta di servizi che prevede standard e indicatori di qualità del servizio, così come lo svolgimento di indagini di *customer satisfaction* e procedure di reclamo.

Nelle considerazioni finali contenute nella Relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201/2022, predisposta a fine dicembre 2023, lo stesso Ente forniva *"indirizzi al competente Servizio Trasporto Pubblico Locale affinché nel corso del 2024 svolga adeguati approfondimenti in ordine ai seguenti aspetti:*

- *verifica sulla situazione gestionale del Servizio di Trasporto Pubblico Locale;*
- *compatibilità della gestione del servizio con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*
- *gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in*

prospettiva futura”.

Quindi, nella Relazione è indicato che *“Il Servizio finanziario avrà cura di monitorare le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell’Ente.”.*

Sussiste, pertanto, in capo alla Provincia di Taranto, socio maggioritario e di controllo sulla CTP S.p.A., il compito di verificare la qualità del servizio svolto da parte della propria società partecipata, nell’esercizio dell’attività di controllo interno prevista dall’art. 147-*quater* del TUEL

Con riguardo agli anni esaminati, la Provincia non risulta avere svolto il controllo attraverso modalità pienamente in linea con la normativa richiamata, in specie, sul fronte della *governance* del settore e del controllo sulla società che gestisce il servizio per i profili considerati.

La Sezione, pertanto, raccomanda all’Ente di garantire l’esercizio di controlli diretti a verificare l’efficacia dell’azione degli organismi partecipati nonché di strutturare il controllo in modo da adempiere pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un sistema informativo idoneo a rilevare, mediante specifici indicatori, non soltanto i rapporti finanziari con le società, ma anche la situazione gestionale e organizzativa delle stesse insieme alla qualità dei servizi erogati.

La Sezione raccomanda di svolgere un adeguato monitoraggio anche sugli organismi partecipati non aventi natura societaria, attraverso procedure di controllo idonee a rilevare, mediante specifici indicatori, sia i rapporti finanziari con gli stessi (anche ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. l), d.lgs. n. 118/2011), sia la situazione gestionale e organizzativa degli organismi stessi così come la qualità dei servizi resi alla collettività.

Al fine del monitoraggio da svolgere diviene determinante la predisposizione di una necessaria attività reportistica infrannuale a comprova dei monitoraggi svolti, rispetto ai quali non può ritenersi evidentemente esaustiva l’attività di ricognizione periodica svolta, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti nell’ambito delle verifiche di competenza sulle società e gli organismi partecipati dalla Provincia di

Taranto ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2016, oltre che in occasione del prossimo ciclo di verifiche sul sistema dei controlli interni.

7) Il controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di *“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*.

In riferimento ai quesiti istruttori per l'anno 2020 (istruttoria della Sezione del 19/07/2022), che evidenziavano, nel complesso, la mancata attivazione del controllo sulla qualità dei servizi, è stato chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento, tenuto conto che nel riscontro dell'Ente acquisito a protocollo della Sezione il 16/09/2022 al n. 4531, si indicava che *“Il Controllo sulla Qualità dei Servizi è stato affidato fino ai primi mesi del 2020 al Nucleo di Controllo Strategico, composto da soggetti esterni ai sensi di quanto previsto all'art.24/25 dell'attuale Regolamento dei Controlli Interni. Tale incarico non è stato nuovamente affidato. L'amministrazione si impegna a provvedere in merito”*; inoltre, sempre nel riscontro istruttorio per l'anno 2020, l'Ente aveva comunicato testualmente: *“L'Ente prende atto della mancata adozione della carta dei servizi e si impegna a provvedere in merito”*.

Quindi, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è stato domandato alla Provincia di Taranto di riferire in merito al controllo sulla qualità dei servizi e alle risposte negative ai quesiti contenute nei questionari trasmessi, specificando eventuali azioni che l'Ente abbia intrapreso per superare le criticità.

La Provincia di Taranto ha riscontrato la richiesta evidenziando *“come, fino ai primi mesi del 2020, tale funzione fosse affidata al Nucleo di Controllo Strategico, composto da soggetti esterni, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Regolamento sui controlli interni. Come già indicato nella precedente istruttoria, l'incarico non è stato successivamente rinnovato e l'attività non è stata formalmente riattivata nel triennio successivo. Allo stesso modo, la Carta dei Servizi non risulta ancora adottata, nonostante l'impegno in tal senso formalmente assunto dall'amministrazione all'epoca in carica. Si rappresenta tuttavia che, in data 22 maggio 2025, si è insediata questa Presidenza, a seguito del rinnovo della governance dell'Ente. La nuova amministrazione, preso atto della mancata attuazione degli impegni assunti in precedenza, ha già avviato una fase di valutazione interna volta a ripristinare e*

rafforzare il controllo sulla qualità dei servizi, valutando in particolare la possibilità di re-istituire un nucleo tecnico o esterno per la misurazione della qualità dei servizi erogati e l'avvio del processo di elaborazione della Carta dei Servizi".

Da un accesso alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, la Sezione ha riscontrato soltanto la pubblicazione, nel 2024, della Carta dei servizi – Pianificazione e Ambiente e della Carta dei servizi – Settore edilizia e territorio. Risultano, inoltre, pubblicati soltanto per il 2022 i report riferiti agli esiti di indagini di *customer satisfaction* relative a servizi di gestione di impianti elettrici e di impianti termici, nonché a servizi di integrazione scolastica e di trasporto scolastico per disabili.

Nel prendere atto dell'impegno assunto dalla nuova amministrazione e con riserva di demandare ai successivi controlli le valutazioni sulle misure adottate nel 2025, la Sezione deve tuttavia rilevare che le ragioni alla base del mancato svolgimento del controllo sulla qualità dei servizi non sono idonee a giustificare le carenze riscontrate, trattandosi di attività amministrativa di controllo intestata all'Ente. Al contrario, la circostanza che, nonostante l'assegnazione di incarico a terzi per lo svolgimento di tale attività di controllo, non se ne vedano i risultati, evidenzia una forte criticità nelle scelte gestorie compiute dall'Ente sul piano del buon andamento dell'amministrazione.

Per gli anni considerati, infatti, la Provincia di Taranto non risulta aver compiuto alcuna analisi sulla qualità dei servizi (ad eccezione delle indagini che risultano svolte nel 2022) né risultano adottate metodologie di controllo; risultano assenti confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (*benchmarking*) e forme di coinvolgimento attivo dei soggetti portatori di interesse (*stakeholders*).

La necessità di una effettiva valutazione della qualità del servizio rispetto al livello di utilità collettiva raggiunto richiede verifiche di gradimento metodiche e cadenzate secondo un sistema organizzativo che non può prescindere dalle rilevazioni della qualità dei servizi pubblici erogati dalla società partecipate e dalla pubblicazione delle carte dei servizi, quali strumenti privilegiati di controllo del rispetto degli impegni assunti verso l'utenza (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 134/2022/VSGC).

La Sezione rimarca, quindi, l'importanza del controllo sulla qualità dei servizi, che deve intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza, fornendo all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione e il grado di utilità effettivamente conseguito.

Pertanto, si invita l'Ente a svolgere il controllo sulla qualità dei servizi in conformità alle previsioni normative e regolamentari.

8) Controlli riferiti all'emergenza sanitaria Covid

In sede di istruttoria è stato chiesto all'Ente di evidenziare le modifiche apportate nell'organizzazione dei controlli interni nel 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'Ente ha precisato che la struttura e l'impianto organizzativo del sistema dei controlli interni della Provincia di Taranto non hanno subito variazioni sostanziali nel periodo emergenziale e che durante le fasi più critiche della pandemia, pur nell'ambito di una rimodulazione generale dell'operatività degli uffici e del ricorso a modalità di lavoro flessibili, le attività di controllo sono proseguite secondo le modalità e le competenze previste dal vigente Regolamento, senza modifiche strutturali alla governance, agli attori coinvolti o ai processi organizzativi già in essere.

9) Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR e in sede di istruttoria è stato chiesto di:

- esplicitare le forme di controllo interno approntate e le modifiche eventualmente introdotte nell'organizzazione amministrativa in vista della progettazione ed attuazione degli interventi in questione;
- riferire sui motivi della mancata adozione di procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;
- riferire sulle risposte negative espresse nei questionari con riguardo, rispettivamente, alla mancata produzione di specifici report indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione

semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2); alla mancanza di strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere; alla mancata predisposizione di controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR.

In tema di controlli interni, la Provincia di Taranto ha precisato che, con Determinazione Dirigenziale n. 897 del 1° agosto 2024, è stato stabilito di sottoporre a controllo tutti gli atti e le procedure connesse all'attuazione del PNRR, mettendo a disposizione della Struttura Interna di Staff una nuova *check-list*, denominata "Modulo n. 9", specificamente dedicata al controllo degli atti relativi al PNRR, comprensivi della quota di cofinanziamento degli interventi.

Il controllo si estende quindi ai seguenti aspetti:

- a) aspetti amministrativo-contabili, con particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli antifrode, *in primis* quelli antimafia, con riferimento al "titolare effettivo" dell'appaltatore (anche in forma di RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e dell'eventuale subappaltatore;
- b) rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- c) assenza di conflitti di interesse tra i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PNRR, sia nell'ambito della stazione appaltante che tra le figure menzionate al punto a);
- d) obblighi di trasparenza e rendicontazione;
- e) compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR con gli stanziamenti di cassa del bilancio dell'Ente, nonché con l'obbligo di garantire un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre di ogni esercizio;
- f) obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti e provvedimenti;
- g) tipologia di procedura di affidamento della spesa adottata;
- h) rispetto dei tempi assegnati per il raggiungimento di target e milestones, in coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'Ente.

Nel rilevare le carenze segnalate per gli anni in esame, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente, riservando ai successivi controlli le valutazioni sull'attuazione delle misure adottate nel 2024.

10) Conclusioni

Sulla base delle verifiche svolte, la Sezione valuta il sistema dei controlli interni attivato nella Provincia di Taranto come parzialmente adeguato, essendo emerse carenze e criticità, in particolare, nell'ambito del controllo di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente di adottare misure tese all'implementazione del sistema dei controlli interni, volte a:

a) svolgere l'attività reportistica infrannuale nelle diverse tipologie di controllo, in particolare nel controllo di gestione e nel controllo strategico, conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari approvate dall'Ente, anche in funzione della prevista integrazione tra il controllo di gestione e il controllo strategico, applicando tutti gli indicatori previsti e implementando anche il controllo interno sulla realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR;

b) implementare le attività di controllo, di natura finanziaria, economica e gestionale, sulle società e gli organismi partecipati, inclusi gli organismi non aventi natura societaria, attivandosi ai fini dello scambio di informazioni e dell'acquisizione di report aggiornati da parte degli organismi partecipati;

c) attivare il controllo sulla qualità dei servizi, inclusi i servizi svolti dagli organismi partecipati e, in specie, dalla controllata C.T.P. S.p.A., programmando e svolgendo in maniera continuativa le verifiche con un'adeguata metodologia (soprattutto, *customer satisfaction*), avviando il raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) nonché la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

d) adoperare una maggiore attenzione e coerenza nella predisposizione delle relazioni-questionario trasmesse alla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nella Provincia di Taranto,

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni della Provincia di Taranto negli anni 2020-2023 in ragione delle carenze e delle criticità

riportate in parte motiva, con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione del prossimo ciclo di controllo;

INVITA

La Provincia di Taranto (TA) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità e carenze riscontrate, come indicate in parte motiva della deliberazione;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Taranto (TA), al Segretario Generale e all'Organo di revisione;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore
F.to Valeria MASCELLO

Il Presidente
F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 23 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI